



Copia Albo

**COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
(Prov. di Potenza)**

AREA NR2 TECNICA

DETERMINAZIONE N° 94 DEL 23/08/2024

N° 216 Reg. Generale

OGGETTO:- Attività di protezione civile finalizzate alla previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza neve. Contributo economico all'associazione di volontariato Protezione Civile San Leonardo. LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di agosto il Responsabile dell'AREA NR2 TECNICA Dott.Salvatore Rago, incaricato con Decreto Sindacale n.3 del 7 giugno 2024, adotta la seguente Determinazione.

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Albano di Lucania;

VISTO il Regolamento posizioni organizzative del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 55 del 08/11/2019 recante criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O.;

Visto il Nuovo Modello Organizzativo del Comune di Albano di Lucania e relativa assegnazione del Personale ai Servizi approvati con deliberazione di G.C. Nr. 51 in data 08/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, così come modificata con deliberazione di G.C. Nr. 4 in data 31/01/2024;

ATTESO CHE:

- il modello organizzativo del Comune di **ALBANO DI LUCANIA** è articolato in **Aree – Servizi**;

- che, con **decreto sindacale n. 4 del 09/08/2024**, il Sindaco del Comune di Albano di Lucania ha conferito gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa dell'Area nr2 Tecnica al Dott. Salvatore Rago, nelle more dell'individuazione del nuovo Responsabile della stessa area;

VISTA:

- la **deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 06/12/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la **deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 15/12/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all'Art. 13 Comma 1 Lettera e) che "il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’Art. 32 comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore ... che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”;
- l’Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Regione Basilicata con legge regionale n 266/91 come integrata e modificata dalla L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di stimolo reciproco al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della popolazione;
- l’art. 1 del vigente Codice della Strada *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” ... “Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione”.*

CONSIDERATO CHE:

- il comune di Albano di Lucania non ha disponibilità di personale da destinare alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza neve, che durante il periodo invernale potrebbe compromettere la regolare e sicura circolazione veicolare e pedonale, soprattutto fuori dal centro abitato e lungo le strade interpoderali, con il rischio di isolamento per alcuni cittadini;
- il territorio comunale è molto esteso ed è caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni rurali;

RILEVATO CHE:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- la Legge 11 agosto 1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici.
- La L.R. n. 1 del 12.01.2000 prevede all'art. 5, comma 1, la possibilità di stipulare convenzioni con le Associazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato.
- La L.R. n. 41 del 30.12.2009 prevede all'art. 12 l'utilizzazione dei volontari nei servizi di Polizia Locale, nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli artt. 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – Quadro sul volontariato) finalizzata a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di Polizia, nell'ambito della promozione sociale.

RICHIAMATA la D.G.C. n. 99 del 12/12/2023 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il "*Piano neve comunale stagione invernale 2023-2024*" il quale prevede la gestione delle fasi di emergenza in collaborazione con le organizzazioni di protezione civile convenzionate con il Comune;

PRECISATO CHE:

- con il termine "Protezione Civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi e diretta a superare l'emergenza";
- la Protezione Civile non è, dunque, un ente, ma individua una funzione pubblica complessa alla quale concorrono tutte le componenti dello Stato: dai comuni, che rappresentano l'autorità di base sul territorio in caso di emergenza, all'amministrazione centrale attraverso il Dipartimento Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, passando per i vari livelli della pubblica amministrazione, nonché alle Associazioni di Volontariato attive sul territorio;
- la "prevenzione" è fondamentale quando si parla di Protezione Civile e consiste in tutto quell'insieme di attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o comunque a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

RITENUTO, pertanto, indispensabile sostenere tutte le iniziative che possano apportare un contributo positivo alla gestione della circolazione delle persone ed alla circolazione veicolare ed il conseguente mantenimento della sicurezza pubblica;

CONTATTATA per le vie brevi l'Associazione di Protezione Civile San Leonardo di Albano di Lucania, con sede in Albano di Lucania (PZ) in Largo San Giovanni, che si è resa disponibile a mettere a disposizione i propri uomini e mezzi per fronteggiare l'eventuale emergenza neve sull'intero territorio comunale di Albano di Lucania, ai patti e condizioni della convenzione

che si andrà a stipulare e per un rimborso omnicomprensivo di euro 2.000,00 per anno, che, se valutato rispetto all'estensione del territorio, incide in misura ridotta rispetto al servizio da rendere;

VISTA la determinazione nr. 41/3 del 15/03/2024 ad oggetto "Attività di protezione civile finalizzate alla previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza neve. Impegno di spesa contributo economico all'associazione di volontariato Protezione Civile San Leonardo.";

VISTA l'attestazione inviata dall'Associazione di Protezione Civile San Leonardo- Albano di Lucania, ed acquisita al Protocollo dell'Ente, per i servizi espletati come da convenzione stipulata;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del contributo a favore dell'Associazione di Protezione Civile San Leonardo - Albano di Lucania, per un importo complessivo di Euro 2.000,00;

DATO ATTO CHE la spesa trova copertura finanziaria alla Voce 2780 Capitolo 971 Articolo 1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2024-2026 Annualità 2024;

CONSIDERATO CHE, ai sensi delle Linee Guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione precedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera ANAC n. 556/2017) sono escluse dell'acquisizione del CIG;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per la tutela e la riservatezza dei dati personali, in particolare per quanto concerne la pseudononimizzazione degli stessi (a norma dell'art. 4, comma 1, n. 5 del prefato Regolamento) in occasione della pubblicazione del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che, in relazione al presente provvedimento, il Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e, quindi, l'assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il "Codice della Protezione Civile";
- la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii;
- la Legge della Regione Basilicata 12 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 2.000,00 quale rimborso omnicomprensivo per le attività svolte dall'Associazione di Protezione Civile San Leonardo di Albano di Lucania, come da attestazione di cui sopra, dando atto che il territorio è molto esteso e tante abitazioni sono in zona rurale;
3. **DI IMPUTARE** l'importo complessivo di Euro 2.000,00 alla Voce 2780 Capitolo 971/1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024;
4. **DI DARE ATTO CHE** il programma delle fasi della spesa e dei presumibili pagamenti è compatibile con quelli dell'Ente;
5. **DI RENDERE EDOTTA** l'Associazione di Protezione Civile San Leonardo di Albano di Lucania delle disposizioni concernenti i principi di cui al D.P.R. 62/2013 e del relativo regolamento Comunale e degli adempimenti di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e che si procederà alla risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. è il Dott. Salvatore Rago, dipendente di codesto Ente;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
9. **DI STABILIRE CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio *online*, sul profilo internet del Comune di Albano di Lucania, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
AREA NR2 TECNICA
F.to:Dott.Salvatore Rago

ESECUTIVITA'

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, Comma quarto, del D.Lgs.267 del 18/08/2000 è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
AREA NR1 FINANZIARIA
F.to: Dott.Salvatore Rago

Albano di Lucania, Lì 23/08/2024

PUBBLICAZIONE

Reg. N.

La presente Determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio dell'Ente il 23/08/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 07/09/2024

Il Responsabile
F.to:Dott.Salvatore Rago

La presente determinazione è conforme all'originale

Il Responsabile
Dott.Salvatore Rago
